

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie, 30 giugno 1999, n. 3/99

Giuramento del sindaco.

Vengono prospettati a questo Ministero numerosi quesiti in ordine allo svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo per i sindaci neoeletti nella recente tornata elettorale.

Da un più approfondito esame, rispetto a quello effettuato in occasione dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, e reso noto con la circolare n. 9/1997 U.A.R.A.L. del 31 maggio 1997, appare più conforme allo spirito della normativa sopracitata ritenere che i sindaci neoeletti assumano, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo.

Come è noto, infatti, già la legge n. 81/1993 sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia aveva previsto che il sindaco, sin dal momento della sua proclamazione, doveva procedere alla nomina della giunta iniziando, quindi, a svolgere funzioni di particolare rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale.

La legge n. 127/1997 ha poi modificato la disciplina sul giuramento prevedendo che lo stesso vada prestato dinanzi al consiglio, e non più alla presenza del prefetto secondo la formula dettata dal T.U. n. 3/1957.

Pertanto non vi è più ragione di collegare al giuramento l'assunzione della carica, così come era invece richiesto dalla previgente normativa.

Non vi è più quindi il preesistente collegamento tra l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale del Governo e il giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo.

Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.